

Allegato A) REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016

ART. 1

OBIETTIVI, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e si applica nel caso di appalti di lavori, servizi e forniture.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento per come individuate dal Responsabile del servizio ed inserito nello specifico gruppo di lavoro.
3. Le somme sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara.
4. Tali compensi sono riconosciuti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
5. Le presenti disposizioni si applicano agli appalti di lavori, forniture e servizi inseriti nella programmazione adottata a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 2

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE

1. Le risorse destinate alla incentivazione del personale per la realizzazione di opere pubbliche e gli appalti di forniture e servizi sono pari al 2% dell'importo posto a base di gara, Iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nella aggiudicazione. Esse sono comprese nel quadro economico.
2. Tali risorse sono ridotte allo 1,9% per le opere e/o i lavori, i servizi e le forniture aventi importo compreso tra 500.001 e 1.000.000 di euro; sono ridotte allo 1,8% per le opere e/o i lavori aventi importo compreso tra 1.000.001 e 2.000.000 di euro e sono ridotte allo 1,7% per le opere e/o i lavori aventi importo superiore a 2.000.000 di euro.
3. Nel caso in cui non sia attestata da parte del Responsabile del servizio una causa di complessità tali risorse sono ridotte nella misura di 0,1% dell'importo posto a base d'asta; non sono ridotte nel caso in cui sia attestata da parte del Responsabile del servizio la presenza di una o più cause di complessità.
4. Le cause di complessità sono per le opere pubbliche le seguenti:
 - a) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);
 - b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;

- c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
 - d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.
5. Per i servizi le cause di complessità sono le seguenti: settori sociali innovativi e di particolare rilevanza sociale, di rilevanza sociale nei settori della ristorazione, servizi educativi e dei beni culturali.
 6. Per le forniture le cause di complessità sono le seguenti: innovative nei settori speciali e di particolare rilevanza sociale, rilevanza sociale nei settori della ristorazione, servizi educativi e dei beni culturali.
 7. Nel caso in cui si determinino allungamenti dei tempi, senza calcolare quelli conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati dalla normativa, e/o aumento dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo superiori al 20% i compensi sono ridotti fino al 20% per ritardi, fino al 20% per costi aggiuntivi e fino al 40% in caso di presenza contemporanea di ritardi e costi aggiuntivi. La misura di tali riduzioni è fissata dal Responsabile di servizio.
 8. La disposizione di cui al presente articolo si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

ART. 3

DESTINAZIONE DELLE RISORSE

1. L'80% del "fondo" di cui al presente regolamento è ripartito con le regole tra il personale che ha partecipato alla realizzazione dell'opera pubblica e/o all'appalto di servizi e di forniture, ivi compreso il personale della centrale unica di committenza.
2. Il restante 20% è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo ovvero all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini, nonché alla attivazione di tirocini formative e di orientamento ed al finanziamento di dottorati di ricerca nelle materie relative ai contratti pubblici. A tal fine queste risorse possono essere destinate all'incremento della parte variabile del fondo per le risorse decentrate ex articolo 15, comma 5, del CCNL 1.4.1999.

ART. 4

PRESUPPOSTI

1. I compensi di cui al presente regolamento possono essere ripartiti solamente tra i soggetti cui sono stati affidati gli incarichi di cui alla presente parte del regolamento con provvedimento del Responsabile del servizio, garantendo una opportuna rotazione, nel rispetto della competenza ed esperienza professionale. In tali incarichi devono essere anche individuati tutti i soggetti individuati, anche con compiti di supporto.
2. Tali incarichi possono, con provvedimento motivato, essere modificati o revocati, sentito il responsabile del procedimento, e fissando la misura dell'incentivo maturato per le attività svolte.
3. Lo stesso Responsabile del servizio verifica, prima della liquidazione dei compensi in oggetto, il raggiungimento degli obiettivi fissati e dei vincoli dettati dal presente regolamento.

4. I soggetti destinatari di questa incentivazione sono per le opere ed i lavori coloro che svolgono le seguenti attività:
 - a) Programmazione della spesa per investimenti
 - b) Verifica preventive dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - c) Responsabile Unico del Procedimento;
 - d) Direzione dei lavori e/o Sicurezza nella fase della esecuzione;
 - e) Collaudo statico;
 - f) Collaudo tecnico amministrativo o Certificato di regolare esecuzione;
 - g) Centrale unica di committenza.

5. I soggetti destinatari di questa incentivazione sono per gli appalti di servizi e forniture coloro che svolgono le seguenti attività:
 - a) Programmazione della spesa per investimenti
 - b) Verifica preventive dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - c) Responsabile Unico del Procedimento;
 - d) Direzione della esecuzione ovvero controllo di esecuzione dei contratti;
 - e) Verifica di conformità finale;
 - f) Centrale unica di committenza.

6. Per gli appalti di forniture e servizi la condizione per la erogazione dei compensi di cui al presente regolamento è costituita dalla individuazione del direttore dell'esecuzione in una persona diversa dal RUP.

7. La individuazione del direttore dell'esecuzione di appalti di forniture e servizi in una persona diversa dal RUP è disposta dal responsabile del servizio ovvero, tranne la ipotesi di cui alla lettera a), da altro responsabile non destinatario della incentivazione al ricorrere di una delle seguenti fattispecie:
 - a) Appalto di importo superiore a 500.000 euro;
 - b) Intervento particolarmente complesso sotto il profilo tecnologico;
 - c) Attività che richiedono una pluralità di competenze;
 - d) Attività caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - e) Per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

ART. 5

RIPARTIZIONE

1. L'80% del "Fondo" è ripartito, dando applicazione alle previsioni dettate dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa per come riassunte nelle tabelle riportate nel presente articolo.
2. Nel caso in cui un dipendente svolga più di una delle attività la percentuale a lui spettante è tagliata del 10%, che viene ripartito in proporzione tra le figure che svolgono le altre attività.
3. Nel caso in cui le attività di aggiudicazione per lavori, servizi e forniture non siano svolte dalla centrale di committenza, la relativa percentuale è ripartita in proporzione tra il responsabile unico del procedimento e i collaboratori.
4. Sono inclusi nel limite del 2% gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.

5. L'importo complessivo degli incentivi corrisposti nel corso dell'anno ad ogni singolo dipendente, ivi compresi quelli erogati allo stesso titolo da parte di altre PA, non può superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
6. I risparmi incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.
7. I pagamenti sono disposti dal Responsabile del servizio una volta che le attività siano state interamente svolte con esiti positivi.

OPERE E LAVORI	
Funzione svolta	% spettante
Programmazione della spesa per investimenti	5
Verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando	12
Responsabile Unico del Procedimento	35
Direzione dei lavori e/o Sicurezza nella fase della esecuzione	12
Collaudo statico	6
Collaudo tecnico amministrativo o Certificato di regolare esecuzione	4
Collaboratori (art. 113, comma 3, 1° periodo D.Lgs. 50/2016)	10
Centrale di committenza	16

FORNITURE E SERVIZI	
Funzione svolta	% spettante
Programmazione della spesa per investimenti	5
Verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando	12
Responsabile Unico del Procedimento	35
Direzione della esecuzione ovvero controllo di esecuzione dei contratti	14
Verifica di conformità finale	8
Collaboratori (art. 113, comma 3, 1° periodo D.Lgs. 50/2016)	10
Centrale di committenza	16

ART. 6

CORRELAZIONE CON IL SALARIO ACCESSORIO

1. La indennità di risultato dei titolari di posizione organizzativa e la indennità di produttività, giusta previsione della contrattazione decentrate, sono tagliate, nel caso in cui superino i valori di cui alla tabella allegata al presente articolo, nella misura prevista di seguito:

Compenso professionale (euro)	Taglio della retribuzione di risultato/produttività
Da 5.000,00 a 15.000,00	20%
Oltre 15.000,00	50%

ART. 7

ASSICURAZIONI

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 che, al comma 4, primo periodo, espressamente stabilisce che *“sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.”*

2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione appaltante.

ART. 8

RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

ART. 9

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.